



00144 *Roma, data del protocollo*

**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto**

Reparto VI

A VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

**CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**

Non serie: n. 10/2020

Argomento: Coronavirus (nCov-2019) – Proroga dei certificati di sicurezza del naviglio nazionale.

Riferimenti:

- a) Articolo V punto (2) della FAL Convention;
- b) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: n. 4/2020;
- c) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: n. 5/2020;
- d) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: n. 9/2020.

In considerazione dell'attuale scenario globale determinato dalla pandemia da coronavirus (nCov-2019), l'Italia, come noto, ha adottato specifiche limitazioni e restrizioni.

Per quanto sopra, con le Circolari in riferimento b) e c) sono state fornite istruzioni per l'esecuzione delle visite/ispezioni prodromiche all'emissione e convalida della certificazione statutaria in "*modalità remota*", mentre con la Circolare in riferimento d) per lo svolgimento delle visite carena a secco.

Più precisamente, con la Circolare n. 4/2020 sono state dettate specifiche istruzioni relative alla gestione delle visite di sicurezza per l'emissione della certificazione statutaria a cura del Comando generale e di quella delegata in autorizzazione o affidamento; mentre con la Circolare n. 5/2020 sono state indirizzate le modalità per l'esecuzione delle visite in Commissione.

Per quanto attiene, nello specifico, la proroga della certificazione statutaria, con le summenzionate Circolari è stato stabilito che per le navi rientranti nel campo di applicazione di:

- a. SOLAS (Circolare n. 4/2020): *sarà valutata l'opportunità di concedere un'estensione della validità del certificato statutario da rinnovare per un periodo massimo di tre mesi, allo scopo di consentire alla nave di raggiungere un porto ove la visita on-site possa essere eseguita;*
- b. DPR 435/91 (Circolare n. 5/2020):
 - *l'articolo 8 della legge 616/62 prevede che: "la validità dei certificati di sicurezza o di idoneità può essere prorogata dall'Autorità marittima per un periodo non superiore ad un*

meze". A tal riguardo sono in corso valutazioni di ordine tecnico-giuridico per valutare la possibile estensione – limitatamente al periodo di emergenza – delle disposizioni contenute nella Regola 14(e) della SOLAS 74 come emendata anche per le navi non ricadenti nell'ambito di applicazione della stessa;

– L'articolo citato prevede, inoltre, che se la validità di uno dei certificati di sicurezza o idoneità scade quando la nave si trova in un porto estero, l'autorità consolare può prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia. In tale contesto si precisa che qualora l'Autorità Consolare non sia raggiungibile, la proroga sarà rilasciata dall'Autorità Marittima competente in Italia.

c. D.Lgvo 45/2000 (Circolare n. 5/2020): trova applicazione l'articolo 8 che al comma 2 prevede che "La validità del certificato può essere prorogata dalle Autorità marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso". A tal proposito si segnala che, a seguito di specifico quesito, la Commissione Europea ha accettato la proposta che possano essere applicate - *mutatis mutandis* giustificandone adeguatamente i motivi – le disposizioni contenute nella Regola 14(e) della SOLAS 74 come emendata; ciò a dire la concessione di una proroga della certificazione unionale in discorso da 1 (uno) a 3 (tre) mesi.

Per quanto attiene, in particolare, la certificazione di cui alla lettera b. alla luce della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 si intendono qui richiamati i contenuti dell'art. 103, comma 2. che recita: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020", ed al riguardo, a seguito di interlocuzioni con l'Ufficio Legislativo, si ritiene che la certificazione rientrante nel campo di applicazione del D.P.R. 435/91 possa essere prorogata fino al 15 giugno 2020.

In sintesi, alla luce di quanto precede, nonché nell'incertezza circa i tempi di ripristino della normale attività di verifica, si dovrà procedere alla proroga della certificazione come segue:

- a. SOLAS: proroga di 3 (tre) mesi in applicazione della SOLAS emendamenti 1988, Regola I/14 lettera (e) (HSSC);
- b. DPR 435/91: proroga fino al 15 giugno 2020 conformemente al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo 103, comma 2.;
- c. D.Lgvo 45/2000: proroga di 3 (tre) mesi in accordo alla SOLAS emendamenti 1988, Regola I/14 lettera (e) (HSSC) come da disposizione ricevuta dalla Commissione Europea.

Solo decorsi i termini sopra riportati e salvo diverse disposizioni che saranno emanate seguendo l'evolversi della situazione in atto e dei contatti – costantemente mantenuti – con l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ed i servizi dell'Unione Europea – le visite saranno eseguite come disciplinate dalle Circolari in riferimento b) e c).

ELENCO INDIRIZZI

INDIRIZZI PER COMPETENZA

• CAPITANERIE DI PORTO	<u>TUTTE</u>
• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI	<u>TUTTI</u>
• UFFICI LOCALI MARITTIMI	<u>TUTTI</u>
• MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO <i>Direzione Generale Attività Territoriali</i>	dgat.dg@pec.mise.gov.it
• Bureau Veritas	bvmarine_offshore@legalmail.it
• DNV-GL	dnvitalia@legalmail.it
• RINA Services S.p.A.	rina.maricogecap@legalmail.it
• ABS Italy Srl	absitaly@pcert.postecert.it
• Lloyd's Register	alberto.suri-panaioli@lr.org

INDIRIZZI PER CONOSCENZA

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <i>Gabinetto del Ministro</i>	ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti <i>Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i> SEDE	dg.tm@pec.mit.gov.it
• Ministero della Salute <i>Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria</i>	dgprev@postacert.sanita.it
• Confitarma	confitarma@confitarma.it
• Assarmatori	assarmatori@pec.assarmatori.eu
• Società non associate	Invio a cura del Reparto 6
• Federagenti	federagenti@pec.federagenti.it

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA

• MARICOGECAP I Reparto	SEDE
• MARICOGECAP II Reparto	SEDE
• MARICOGECAP III Reparto	SEDE